

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2017
481/2017/R/EEL**

**STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IL SETTORE
ELETTRICO APPLICABILE DAL 1 GENNAIO 2018. DEFINIZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI
DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2017

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (di seguito: Regolamento UE 2016/1952);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15), convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 120/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 175/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 126/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 126/2017/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel, recante “Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico” (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
- la “Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito all’articolo 6, comma 9, del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (AS 2630), sugli oneri generali di sistema elettrico per i clienti finali non domestici” del 24 gennaio 2017, 20/2017/I/eel (di seguito: segnalazione 20/2017/I/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell’energia e dell’ambiente), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406) in data 15 giugno 2017;
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità al Ministro dello sviluppo economico del 17 maggio 2017 (prot Autorità 17717 del 17 maggio 2017) (di seguito: comunicazione 17 maggio 2017), relativa alle azioni necessarie per la riforma delle modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in coordinamento con la nuova disciplina di agevolazione per le imprese energivore;
- la comunicazione del Ministro dello sviluppo economico al Presidente dell’Autorità del 20 giugno 2017 (prot Autorità 21419 del 21 giugno 2017) (di seguito: comunicazione 20 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21/16, prevede che l'Autorità provveda *“ad adeguare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”* (di seguito: la norma primaria);
- il punto 1 della deliberazione 138/2016/R/eel, dispone l'avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti volti a riformare l'attuale struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze non domestiche in altissima, alta, media e bassa tensione, ai sensi del richiamato articolo l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come convertito, con modificazioni, in legge 21/16;
- il punto 6, della deliberazione 138/2016/R/eel, ha pertanto previsto, che, nelle more dell'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 del medesimo provvedimento, i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 della deliberazione 657/2015/R/com e successivi aggiornamenti fossero applicati alle utenze non domestiche in via provvisoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuare secondo le modalità da definirsi con provvedimento dell'Autorità; e che con successive deliberazioni l'Autorità ha fissato solo in via provvisoria i valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per i diversi trimestri 2016 e a partire dal 1 gennaio 2017;
- nell'ambito di tale procedimento, come previsto dal punto 2 della medesima deliberazione, l'Autorità ha pubblicato il documento di consultazione 255/2016/R/eel;
- l'Autorità ha segnalato, tanto nella deliberazione 138/2016/R/eel quanto nel documento di consultazione 255/2016/R/eel, le criticità in merito alla decorrenza della riforma degli oneri generali per i clienti non domestici, fissata al 1 gennaio 2016 dalla norma primaria in vigore al momento della pubblicazione del suddetto documento di consultazione;
- con la segnalazione 20/2017/I/eel, l'Autorità ha altresì evidenziato in merito al disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 244/16 *“alcune criticità legate all'applicazione delle parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti*

pubbliche con obbligo di connessione di terzi” segnalando altresì la necessità di “prevedere che anche l’applicazione delle parti variabili degli oneri generali di sistema all’energia elettrica prelevata dalle reti trovi applicazione dall’1 gennaio 2018”;

- l’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17, ha di conseguenza modificato il termine di decorrenza delle disposizioni contenute nella sopra richiamata norma primaria, fissandolo al 1 gennaio 2018 invece che al 1 gennaio 2016, parzialmente accogliendo le segnalazioni dell’Autorità;
- con la deliberazione 126/2017/R/eel l’Autorità ha confermato in via definitiva i valori delle componenti tariffarie, come aggiornati nel corso del 2016, a copertura degli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche per l’anno 2016 e per il primo trimestre del 2017.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 255/2016/R/eel, l’Autorità ha esposto i propri orientamenti per l’attuazione delle richiamate disposizioni della legge 21/16, in particolare con riferimento a:
 - il perimetro di applicazione della riforma degli oneri generali: è stato proposto che la riforma riguardasse l’insieme delle seguenti componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7;
 - la struttura di riferimento per la definizione della nuova struttura tariffaria per le suddette componenti: è stato proposto di considerare la somma delle componenti TRAS, DIS, MIS e delle componenti perequative UC3 e UC6;
- il documento per la consultazione 255/2016/R/eel ha quindi proposto diverse ipotesi alternative per la nuova struttura tariffaria a copertura degli oneri generali per i clienti non domestici, più o meno riflessiva della struttura tariffaria applicata ai servizi di rete, secondo il dettato della norma primaria;
- le ipotesi alternative proposte nel documento per la consultazione hanno in comune la medesima struttura “trinomia”, caratterizzata da tre aliquote:
 - un’aliquota fissa espressa in cent€/punto di prelievo/anno;
 - un’aliquota unitaria espressa in cent€/kW/anno;
 - un’aliquota unitaria espressa in cent€/kWh;
- le aliquote di cui al precedente punto sono differenziate per classi di clienti uguali a quelle utilizzate ai fini dell’applicazione delle tariffe di rete;
- nell’ambito della consultazione, l’Autorità ha fornito simulazioni quantitative delle diverse ipotesi considerate, basate anche sulla distinzione tra oneri generali per il supporto alle fonti di energia rinnovabile e i rimanenti oneri generali (per analogia), prendendo a riferimento a tale scopo quota parte della componente A3 di cui al comma 50.9 del TIT, come pubblicata nelle delibere di aggiornamento (cosiddetta “componente A3res”);

- al suddetto processo di consultazione ha partecipato un numero considerevole di soggetti (50), tra cui diverse associazioni di categoria, grossi utenti energivori, operatori di mercato e piccoli consumatori;
- i contributi pervenuti dai soggetti interessati sono stati pubblicati sul sito internet dell'Autorità; dall'analisi di tali contributi è emersa un'ampia condivisione relativamente alla impostazione generale della riforma (perimetro degli oneri e struttura di riferimento), mentre i diversi soggetti in relazione alla particolare soluzione di struttura delle aliquote da adottare, tra quelle proposte dall'Autorità, esprimono differenti preferenze proponendo in alcuni casi ulteriori soluzioni;
- alcuni utenti grandi consumatori, con riferimento in particolare all'utilizzo di sistemi di autoproduzione, hanno richiesto di utilizzare per l'applicazione degli oneri generali una nozione di potenza diversa da quella in uso per le tariffe di rete; e che tuttavia questa richiesta non è stata presentata da altri soggetti, mentre gli operatori del mercato e le loro associazioni si sono espressi nettamente in modo contrario a utilizzare una nozione di potenza diversa da quella in uso per le tariffe di rete;
- gli operatori del settore elettrico (venditori e distributori in particolare) hanno richiesto inoltre che la pubblicazione del provvedimento in relazione alla struttura finale degli oneri generali per i clienti non domestici avvenga in tempo utile e sufficiente per l'implementazione delle modifiche ai sistemi informatici;
- detta problematica riguarda, peraltro, anche la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa), che deve modificare le proprie strutture informatiche per la raccolta delle dichiarazioni da parte dei distributori in relazione ai gettiti tariffari derivanti dall'applicazione degli oneri generali;
- infine, con nota in data 1 agosto 2016, gli uffici della DG Concorrenza della Commissione Europea hanno espresso prime valutazioni positive sul disegno della prospettata riforma degli oneri generali per le utenze non domestiche delineata nella richiamata consultazione dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità il primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39 del decreto legge 83/12, preordinato al riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito dal secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo;

- in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state finalmente notificate dal Governo alla Commissione europea in data 17 aprile 2014, e pertanto si è instaurato un procedimento di verifica della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199, sezione 3.7.3, della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;
- la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 prevede tra l'altro che a decorrere dal 1 gennaio 2018, le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica siano limitate agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione, con l'esclusione degli oneri relativi alla frazione non bio-degradabile nel caso di utilizzo di rifiuti per la cogenerazione;
- la stessa decisione prevede che le imprese incluse nelle liste delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 e 2014, diverse da quelle operanti nei settori dell'Annesso 3 alla richiamata Disciplina o nei settori dell'Annesso 5 con indice di *electrointensity* (calcolato in relazione al Valore aggiunto lordo come previsto dall'Annesso 4 alla medesima Disciplina) superiore al 20% beneficeranno solo della riduzione per il supporto alle energie rinnovabili e cogenerazione.

CONSIDERATO CHE:

- il piano di adeguamento approvato dalla decisione della Commissione europea C(2017) 3406 considera esplicitamente che la struttura tariffaria degli oneri generali da applicare ai clienti non domestici a decorrere dal 1 gennaio 2018 possa avere la struttura presentata nell'ipotesi C del documento di consultazione 255/2016/R/eel, come del resto già espresso nella nota degli uffici della Commissione Europea del 1 agosto 2016;
- l'articolazione di dettaglio della struttura tariffaria degli oneri generali da applicare ai clienti non domestici dipende in gran parte dalle decisioni che verranno assunte dal Parlamento e dal Governo, in tema di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in attuazione della decisione della Commissione europea C(2017) 3406; in particolare la struttura tariffaria di cui al punto precedente dovrà essere differenziata tra clienti non agevolati e clienti agevolati, e, per questi ultimi, per classi di agevolazioni, in modo coerente con quanto previsto nel piano di adeguamento approvato dalla Commissione europea;
- pertanto, tra le classi di agevolazione ve ne dovrà essere una, applicabile alle imprese operanti nei settori dell'Annesso 3 o dell'Annesso 5 alla Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente e con indice di intensità elettrica superiore al 20%, calcolato secondo quanto previsto dall'Annesso 4 alla medesima Disciplina;

- allo stato attuale, la struttura finale degli oneri generali da applicare ai clienti non domestici dovrà tener conto anche di quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legge 91/14 in relazione alla riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità di soggetti che non rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- i contenuti del presente provvedimento, in forma di schema, sono stati preventivamente trasmessi al Ministro dello Sviluppo economico in data 21 novembre 2016, per opportuna informativa, prima dell'adozione della decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- con la comunicazione 17 maggio 2017, inviata al Ministro dello sviluppo economico, il Presidente dell'Autorità, in vista della decisione positiva della Commissione europea, ha richiamato l'esigenza di intraprendere tempestivamente alcune azioni in ambito nazionale per assicurare il buon esito della riforma, nel rispetto delle specifiche competenze, non appena fosse stata pubblicata la decisione della Commissione europea; tra tali azioni veniva indicata anche l'adozione della presente deliberazione;
- con la comunicazione 20 giugno 2017, il Ministro dello sviluppo economico ha risposto al Presidente dell'Autorità concordando e condividendo *“l'intero percorso di implementazione delle misure, con una collaborazione tecnica ancora più stringente, per arrivare alla completa definizione del sistema in tempo utile per la data del 1 gennaio 2018”*;
- il Ministro ha inoltre richiamato *“il carattere innovativo della nuova componente tariffaria, il cui valore cumulerà gli effetti delle agevolazioni per le imprese energivore (cui era stata data evidenza con la Ae) con gli effetti derivanti dalla struttura tariffaria degressiva”* attualmente applicata ai clienti in alta tensione, esprimendo favore per l'individuazione di meccanismi di semplificazione nell'applicazione degli oneri generali, così come proposto dall'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici, ai fini di agevolarne l'adozione da parte di tutti i soggetti interessati entro il termine del 1 gennaio 2018 indicato dal decreto legge 244/2016, in relazione alle modifiche dei sistemi informativi la cui necessità è stata segnalata dai soggetti intervenuti nella consultazione e che risulta necessaria per assicurare la corretta attuazione della riforma a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- definire tali caratteristiche sulla base dei risultati del processo di consultazione avviato con il documento per la consultazione 255/2016/R/eel, e in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, senza peraltro vincolare le opzioni normative primarie che dovranno essere adottate in

- attuazione della medesima decisione, nonché delle ulteriori norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legge 91/14;
- privilegiare la semplificazione della esposizione degli oneri nelle fatture dei clienti, ferma restando la necessaria trasparenza sulle diverse componenti degli oneri generali di sistema e il rispetto delle disposizioni in materia di statistiche europee sui prezzi dell'energia elettrica, di cui al Regolamento UE 2016/1952;
 - stabilire pertanto che la nuova struttura degli oneri generali da applicare agli utenti non domestici a seguito della riforma prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come convertito in legge 21/16:
 - sia relativa alle attuali componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7;
 - le suddette componenti, per i motivi di semplificazione sopra richiamati, siano riunite in due soli raggruppamenti: “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” e “rimanenti oneri generali”;
 - ciascuna dei suddetti due raggruppamenti abbia una struttura trinomia: un'aliquota unitaria espressa in cent€/punto di prelievo/anno, un'aliquota unitaria espressa in cent€/kW/anno e un'aliquota unitaria espressa in cent€/kWh;
 - ai fini dell'applicazione dell'aliquota espressa in cent€/kW/anno, di cui al precedente alinea, la nozione rilevante di potenza sia quella prevista dal TIT al fine dell'applicazione delle tariffe di rete;
 - prevedere che la struttura del raggruppamento relativo al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione possa essere differenziata tra clienti che non godono delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica e clienti agevolati, e, per questi ultimi, per classi di agevolazioni, che potranno essere identificate successivamente; ciò anche al fine di semplificare la gestione della attuale componente Ae, che quindi verrebbe sostituita dalle differenze nei livelli tariffari del raggruppamento relativo al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione applicabili ai clienti agevolati da una parte e ai clienti non agevolati (inclusi tra questi i clienti domestici) dall'altra;
 - stabilire che la logica di raggruppamento delle varie componenti in “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili” e “rimanenti oneri generali” venga applicata anche alle tariffe domestiche, fermo restando la diversa struttura delle medesime, in attuazione, comunque, del previsto percorso di graduale superamento della progressività come deciso con deliberazione 582/2015/R/eel nell'ambito del procedimento di attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/2014 e per il quale è previsto il completamento all'1 gennaio 2018;
 - stabilire che, in occasione di ogni aggiornamento delle aliquote degli oneri generali, a far data dal 2018, l'Autorità pubblici la percentuale di gettito dei raggruppamenti individuati da destinare a ciascun conto di gestione istituito presso la Cassa;
 - pubblicare pertanto un *fac simile* della tabella di aggiornamento delle aliquote degli “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” e “rimanenti oneri generali”, secondo uno schema che, per il raggruppamento “oneri

generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” deve essere replicato per ogni classe di agevolazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica (ivi compreso i clienti non agevolati, inclusi quelli domestici);

- confermare la struttura attualmente vigente per le ulteriori componenti tariffarie UC3 e UC6, che non formano parte degli oneri generali di sistema, adeguando comunque lo schema delle relative tabelle alla struttura a quello di cui al precedente punto;
- prevedere che, salvo diverse disposizioni di legge in materia, la suddetta struttura sia applicata a decorrere dal 1 gennaio 2018, in occasione del previsto avvio della riforma degli oneri generali per utenze non domestiche, contestualmente alla riforma delle misure di agevolazione per imprese a forte consumo di energia elettrica, ferma restando l’efficacia delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, con particolare riferimento allo schema della nuova struttura tariffaria, che emerge dal *fac simile* sopra richiamato

DELIBERA

1. le aliquote degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, in esito alla riforma prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, come convertito in legge 21/16, saranno distinte nei seguenti raggruppamenti:
 - i. “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” (A_{SOS}), distinti per classi di agevolazione, ivi inclusi i clienti non agevolati;
 - ii. “Rimanenti oneri generali” (A_{RIM});
 - iii. Componenti perequative UC3 e UC6.
2. la struttura generale dei raggruppamenti e delle componenti di cui al precedente punto 1 è rappresentata nelle *Tabelle 1, 2 e 3*, allegate al presente provvedimento;
3. ai fini dell’applicazione delle aliquote di cui alle Tabelle 1, 2 e 3, la nozione rilevante di potenza è quella di potenza impegnata, di cui al comma 1.1 del TIT;
4. ai fini degli aggiornamenti delle componenti a copertura degli oneri generali la nuova struttura tariffaria potrà essere applicata dal 1 gennaio 2018. Resta ferma l’efficacia delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, con particolare riferimento allo schema della nuova struttura tariffaria di cui al punto 2, ai fini della predisposizione delle necessarie modifiche ai sistemi informativi dei distributori, dei venditori e della Cassa;
5. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2017, le modifiche al TIT conseguenti alla presente deliberazione e alla normativa attuativa della decisione della Commissione europea C(2017) 3406 in tema di misure di agevolazione per le imprese energivore;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni